



BANCA D'ITALIA
EUROSISTEMA



Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia

Quaderni dell'antiriciclaggio

Analisi e studi

Casistiche di riciclaggio
e di finanziamento del terrorismo

dicembre 2016

numero

7



BANCA D'ITALIA
EUROSISTEMA



Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia

Quaderni dell'antiriciclaggio Analisi e studi

Casistiche di riciclaggio
e di finanziamento del terrorismo

Numero 7 dicembre 2016

La serie Quaderni dell'antiriciclaggio ha la finalità di presentare dati statistici, studi e documentazione su aspetti rilevanti per i compiti istituzionali della UIF — Unità d'Informazione Finanziaria per l'Italia, Banca d'Italia.

La serie si articola in due collane: la collana Dati statistici presenta, con periodicità semestrale, statistiche sulle segnalazioni ricevute e informazioni sintetiche sull'operatività dell'Unità; la collana Analisi e studi comprende contributi sulle tematiche e sui metodi in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo.

La collana Analisi e studi comprende lavori realizzati all'interno della UIF, talvolta in collaborazione con altri settori della Banca d'Italia o con Istituzioni esterne. I lavori pubblicati riflettono esclusivamente le opinioni degli autori, senza impegnare la responsabilità delle Istituzioni di appartenenza.

Comitato editoriale:

ALFREDO TIDU, GIOVANNI CASTALDI, MARCO LIPPI, PAOLO PINOTTI

Il Quaderno è stato curato da:

CATELLO CRISCUOLO, MARIA BENEDETTA BASTIONI, MARIA COLONNELLO, FABRIZIO GIALLOMBARDO, STEFANIA IACOBELLI, SIMONE PACE, STEFANIA SANTORO

Hanno collaborato a questo numero:

ROBERTO CASSIO, ROSSANA FRANCAVILLA, DAVIDE BLANCO, VITTORIO SAMMARTINO, STEFANO TOZZI, PAOLA LAURETTI, SILVIA MARIANI, ANDREA ALBANI, MARCO BARBONI, IRENE FRANCA

© Banca d'Italia, 2016

**Unità di Informazione Finanziaria
per l'Italia**

Direttore responsabile
Claudio Clemente

Per la pubblicazione cartacea:
autorizzazione del Tribunale di Roma n. 1942013 del 30 luglio 2013
Per la pubblicazione telematica:
autorizzazione del Tribunale di Roma n. 1932013 del 30 luglio 2013

ISSN 2283-3498 (stampa)
ISSN 2283-6977 (online)

Tutti i diritti riservati.
È consentita la riproduzione a fini didattici e non commerciali, a condizione che venga citata la fonte.

Stampato nel mese di dicembre 2016 presso la Divisione Editoria e stampa della Banca d'Italia

Indice

Presentazione.....	5
Introduzione.....	7
Casistiche di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo	9
1 - Riciclaggio di denaro derivante da evasione tributaria mediante sottoscrizione di polizze assicurative	11
2 - Investimenti in valute virtuali di fondi pubblici destinati alla formazione professionale.....	15
3 - Operatività anomala nelle fasi di erogazione ed utilizzo di fondi pubblici.....	18
4 - Riciclaggio da appropriazione indebita di fondi di pertinenza di un'associazione di categoria	22
5 – Riciclaggio di proventi di frode fiscale mediante trasporto internazionale di pietre preziose.....	26
6 - Distrazione di fondi da società in liquidazione mediante acquisto di <i>fishes</i> al Casinò ...	29
7 - Riciclaggio da peculato	32
8 - Anomalo flusso di rimesse di <i>money transfer</i>	35
9 - Operazione di cartolarizzazione in conflitto di interessi e con possibili finalità corruttive.....	40
10 - Riciclaggio di fondi tramite commercio di automezzi, a fini di finanziamento del terrorismo internazionale.....	43
11 – Dissimulazione dello stato di tensione finanziaria di un'impresa tramite falsa rappresentazione contabile.....	48
12 - Riciclaggio tramite false fatturazioni di proventi di natura illecita.....	52

Presentazione

La seconda edizione delle Casistiche di riciclaggio segue la precedente pubblicazione dell'aprile 2015 con la quale la UIF, nel solco di analoghe iniziative adottate da altre FIU e dai principali organismi internazionali coinvolti nel sistema di prevenzione e contrasto al riciclaggio, ha raccolto alcuni casi di particolare interesse riscontrati nelle proprie attività di analisi finanziaria.

Le Casistiche intendono rendere note, per il tramite di un linguaggio quanto più accessibile e ricorrendo a schemi esemplificativi dell'operatività analizzata, le principali tecniche di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo rilevate dall'Unità. La pubblicazione, che ha essenzialmente finalità divulgative, può essere un utile strumento di supporto per i segnalanti, affiancandosi a indicatori di anomalia, schemi di comportamenti anomali e comunicazioni della UIF.

La nuova edizione delle Casistiche è preceduta da un'introduzione volta a illustrare gli elementi essenziali dell'attività di *intelligence* finanziaria della UIF e il suo fondamentale scopo istituzionale consistente nel fornire valore aggiunto alle segnalazioni di operazioni sospette a beneficio delle successive attività investigative e, se del caso, giudiziarie.

Le fattispecie pubblicate, come nell'edizione precedente, sono molto diverse tra loro in termini di complessità e rilevanza economica, a riprova della notevole varietà di comportamenti che possono generare un sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Anche nella seconda edizione si è prestata molta attenzione al rispetto dei presidi di riservatezza e confidenzialità cui la UIF è tenuta. Ogni elemento identificativo dei singoli casi trattati è stato epurato e fattispecie molto complesse sono state semplificate e schematizzate.

La seconda edizione propone al lettore una rassegna quanto più attuale dei comportamenti finanziari potenzialmente illeciti. È stata data rilevanza a casi di possibile finanziamento del terrorismo, fenomeno caratterizzato dall'utilizzo di somme di importo unitario esiguo e dall'origine non necessariamente illecita; in un simile contesto le informazioni riferite alla singola operazione possono essere valutate per la ricostruzione di flussi finanziari più ampi che, correttamente interpretati, consentono di correlare tra loro diversi soggetti e Paesi. Si è inteso dare un primo riferimento sul ricorso a valute virtuali, strumenti che, per la particolare idoneità ad agevolare l'anonimato delle transazioni, possono essere utilizzati per dissimulare le tracce finanziarie di eventuali reati. Sono state, inoltre, approfondite specifiche modalità operative di fenomeni più ricorrenti, come il trasferimento di fondi verso paradisi fiscali, condotte corruttive, casi di appropriazione indebita e di associazione a delinquere.

I casi descritti sono originati in prevalenza da segnalazioni di operazioni sospette. Non mancano fattispecie emerse a seguito di analisi svolte dalla UIF nell'ambito di altre attività istituzionali come, ad esempio, gli accertamenti ispettivi. La descrizione di ogni caso ricostruisce, in chiave esemplificativa, gli approfondimenti finanziari della UIF i quali, sempre più spesso, sono supportati da scambi informativi con FIU estere. A fronte di fenomeni diffusi di criminalità economica e riciclaggio transnazionali, la collaborazione tra FIU consente di seguire i flussi di denaro oltre i confini nazionali. La condivisione delle informazioni con l'estero è, poi,

indispensabile per approfondire fattispecie di finanziamento del terrorismo internazionale: l'efficace collaborazione consente di individuare elementi di collegamento tra soggetti che spesso risiedono e operano in Paesi diversi.

Nell'ottica di rendere comprensibili gli stretti rapporti tra sistema di prevenzione e di repressione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, all'esito della descrizione del singolo caso è individuata, ove possibile, la verosimile attività illecita sottesa ai movimenti finanziari analizzati dall'Unità. Quando noto, è riportato l'eventuale esito giudiziale degli approfondimenti investigativi. A finalità similari è volta l'indicazione dei provvedimenti di sospensione adottati dall'Unità, ove presenti; molto spesso, infatti, tali provvedimenti sono seguiti da un sequestro disposto dall'Autorità giudiziaria.

In continuità con la prima edizione, per ogni caso trattato si è dato conto del collegamento tra operatività analizzata e indicatori di anomalia, schemi di comportamenti anomali e comunicazioni della UIF (c.d. *red flags*).

È opportuno sottolineare, anche in questa seconda edizione, l'importanza della qualità delle informazioni fornite dai segnalanti. La precisa rappresentazione delle operazioni segnalate, corredata da approfondite valutazioni dei motivi di sospetto, consente alla UIF di individuare, già all'esito di una prima lettura, le possibili attività illecite sottese a determinati flussi finanziari. In tal modo si possono indirizzare in maniera quanto più possibile tempestiva ed efficace i successivi approfondimenti.

L'auspicio è che questa nuova edizione delle Casistiche, mediante la declinazione in casi concreti di operatività descritte nell'ambito di indicatori di anomalia, schemi di comportamento anomalo e comunicazioni della UIF, contribuisca ad accrescere la capacità dei segnalanti di intercettare fenomeni di possibile inquinamento del sistema economico e finanziario per finalità illecite, accrescendo l'efficacia della cooperazione tra soggetti obbligati e Autorità preposte.

Gli eventuali ritorni che deriveranno dalla lettura di questo quaderno potranno contribuire, come già avvenuto in occasione della precedente edizione, a migliorare e rendere ancora più fruibili ulteriori iniziative volte alla diffusione di una più consapevole azione di prevenzione tesa alla salvaguardia della legalità del sistema.

Il Direttore
Claudio Clemente

Introduzione

In occasione della seconda edizione, si ritiene opportuno, considerate le finalità divulgative dell'iniziativa, fornire alcuni chiarimenti sul ruolo svolto dalla UIF e sulla sua funzione principale, ovvero quella di analisi finanziaria delle segnalazioni di operazioni sospette.

L'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia è uno degli snodi principali della rete di Autorità impegnate nella lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, che vede attivi, con diverse competenze, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, le Autorità di Vigilanza di settore (Banca d'Italia, Consob, IVASS) e gli Organi Investigativi (Guardia di Finanza e DIA).

In base agli *standard* internazionali, in ogni Paese deve essere istituita una *Financial Intelligence Unit* – FIU, quale organismo accentrato deputato a ricevere, analizzare e comunicare alle competenti autorità le informazioni che riguardano sospetti di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. In Italia, l'Unità, costituita in posizione di piena autonomia presso la Banca d'Italia, svolge questo ruolo delicato ponendosi come cerniera tra i destinatari degli obblighi di collaborazione attiva e l'apparato pubblico preposto ai compiti di prevenzione e repressione dell'utilizzo a finalità illecite del sistema economico e finanziario.

La UIF svolge quindi propriamente una funzione di *intelligence*, intesa quale processo di sviluppo di una conoscenza avanzata su fenomeni di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, frutto di un'attività di filtro e selezione delle segnalazioni di operazioni sospette meritevoli di approfondimento. I casi individuati come maggiormente rilevanti o rischiosi vengono sottoposti ad un'analisi finanziaria approfondita al fine di agevolare lo svolgimento delle successive attività dei competenti Organi Investigativi, cui spetta la funzione accertativa e/o inquirente.

Compito precipuo della FIU è quello di dare valore aggiunto alle segnalazioni ricevute proprio attraverso l'analisi finanziaria, attività volta ad arricchire le informazioni disponibili, precisare il profilo dei soggetti coinvolti e l'operatività espressa, definire i collegamenti tra i vari centri di interesse e i rispettivi contesti, classificare i comportamenti finanziari. Tale processo conduce all'elaborazione di un'informativa qualificata e, ove possibile, alla formulazione di ipotesi di attività illecita a supporto dei processi decisionali degli Organi Investigativi e dell'Autorità Giudiziaria.

Nello svolgimento dell'attività di *intelligence* l'Unità si avvale innanzitutto di propri archivi interni al fine di verificare se altre segnalazioni di operazioni sospette contengano informazioni che possano arricchire quella oggetto di analisi. Possono emergere, in questa fase, legami soggettivi e modalità operative ricorrenti, utili a consolidare il sospetto che ha dato origine alla segnalazione.

Per un'analisi compiuta sull'operatività dei soggetti segnalati la UIF può, per disposizione di legge, indirizzare opportune richieste di dati a tutti i destinatari della normativa antiriciclaggio senza che siano necessarie preventive autorizzazioni giudiziarie.

Ulteriori informazioni possono essere acquisite attraverso gli accertamenti ispettivi eseguiti presso i soggetti obbligati. Tali verifiche consentono di valutare l'adempimento degli

obblighi di collaborazione attiva da parte dell'ispezzionato, nonché di ricostruire e analizzare flussi finanziari sospetti.

Al fine di delineare in modo completo il profilo economico dei soggetti segnalati, la UIF utilizza anche *database* esterni che contengono indicazioni camerali e notizie desumibili da fonti aperte.

Considerata la dimensione anche transnazionale del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, risulta fondamentale, ai fini dell'approfondimento delle segnalazioni, l'apporto conoscitivo che deriva dagli scambi di collaborazione con le altre FIU.

Importanti contributi possono provenire poi dalla cooperazione con le altre autorità nazionali, anche alla luce di appositi protocolli d'intesa (ad esempio Autorità di vigilanza di settore, Anac, Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli).

La comprensione delle operatività oggetto di segnalazione può essere agevolata anche dall'analisi mirata dei dati "aggregati" che la UIF riceve mensilmente dagli intermediari finanziari con riferimento alla propria operatività. L'analisi di tali dati permette di verificare l'eventuale ricorrenza di "sintomi" di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo in determinate località geografiche, settori dell'economia o nell'utilizzo di determinati strumenti di pagamento.

Un ruolo determinante è poi affidato alla competenza tecnica maturata nel tempo dagli analisti che, anche attraverso l'utilizzo dei numerosi strumenti informatici a disposizione, consente di qualificare in termini finanziari i comportamenti sospetti oggetto di segnalazione.

È comunque importante evidenziare che, al di fuori di casi di violazioni penali conclamate, non è compito dell'analisi finanziaria formulare necessariamente giudizi o valutazioni circa la rilevanza penale dei fatti esaminati ovvero fornire considerazioni tese a rafforzare le ipotesi di reato per cui si procede.

I casi che seguono sono una rappresentazione semplificata delle tipiche attività di analisi finanziaria svolte dall'Unità. Per ogni scheda, dopo un breve *abstract*, vengono riportati i fatti oggetto di segnalazione, opportunamente privati di ogni elemento che possa consentire di risalire alla vicenda d'origine. Segue la descrizione delle successive fasi di approfondimento, fino alla formulazione, ove possibile, di una verosimile ipotesi di attività illecita presupposta che possa supportare le attività di accertamento investigativo. La comprensione dello sviluppo finanziario del caso è agevolata da schemi grafici e dall'elencazione dei *red flags* sintomatici della fattispecie.

**Casistiche di riciclaggio
e di finanziamento del terrorismo**

1 - Riciclaggio di denaro derivante da evasione tributaria mediante sottoscrizione di polizze assicurative

Abstract

I fondi provenienti da evasione tributaria sono utilizzati per la sottoscrizione di polizze assicurative successivamente cedute a soggetto diverso dall'originario contraente poco prima della richiesta di liquidazione finalizzata al trasferimento del netto ricavo in paradiso fiscale.

Soggetti

Persone fisiche:

- Caia, contraente originaria delle polizze assicurative sottoscritte con la società di assicurazione Delta;
- Tizio, cessionario delle polizze assicurative sottoscritte dalla madre Caia con la società Delta;
- Sempronio, ex socio in affari di Tizio, amministratore della società immobiliare Beta e delegato ad operare sui rapporti bancari dell'associazione sportiva Alfa.

Persone giuridiche:

- Alfa, associazione sportiva;
- Beta, società avente ad oggetto l'attività di vendita e locazione di beni immobili propri, controllata dalla società Zeta;
- Gamma, società attiva nel commercio di articoli di abbigliamento;
- Delta, società di assicurazione;
- Zeta, società con sede in Paese dell'Europa occidentale attiva nel settore della valorizzazione e promozione immobiliare;
- Omega, società di consulenza con sede in uno Stato del Sudamerica a fiscalità privilegiata.

Il caso

Il caso trae origine da una segnalazione avente ad oggetto la richiesta, avanzata da Tizio, di riscatto totale di polizze assicurative vita emesse dalla società Delta, mediante accredito del netto ricavo, di importo elevato, su un conto corrente estero intestato al richiedente presso una banca con sede in uno Stato a fiscalità privilegiata. Le polizze assicurative erano state stipulate in origine da Caia e cedute al figlio Tizio pochi giorni prima della richiesta di riscatto totale.

Dall'analisi delle modalità di pagamento dei premi e dei versamenti aggiuntivi sulle polizze in argomento, è risultato che gli stessi erano stati finanziati a fronte della negoziazione di numerosi assegni circolari emessi da diversi istituti di credito.

La molteplicità degli assegni circolari utilizzati, ritenuta anomala nella prassi assicurativa, unita al cambio di contraenza realizzato poco prima del riscatto, ha indotto l'Unità a condurre approfondimenti per identificare i soggetti richiedenti i titoli e l'origine della provvista impiegata.

Si è appreso in tal modo che gli assegni circolari erano stati emessi con addebito a valere su un conto corrente intestato all'associazione sportiva Alfa (per il 10% del totale dell'ammontare delle polizze) e su un conto corrente intestato alla società Beta (per il residuo 90%). Le operazioni di richiesta di emissione degli assegni circolari sui rapporti di Alfa e Beta erano state eseguite da Sempronio.

Informazioni camerali evidenziavano che Tizio e Sempronio erano stati in passato soci in affari.

Da ulteriori approfondimenti è emerso che la provvista sul conto dell'associazione sportiva Alfa derivava dall'accredito di bonifici disposti dalla società Beta, riferiti ad acconti e saldi su fatture per sponsorizzazioni.

Il *focus* dell'analisi è stato pertanto spostato su Beta, la cui struttura societaria presentava elementi di opacità. Essa infatti risultava controllata da Zeta, società con sede in Paese dell'Europa occidentale, a sua volta interamente partecipata da Omega, società con sede in uno Stato del Sudamerica a fiscalità privilegiata che, dalle informazioni disponibili, appariva riconducibile a Sempronio.

Dall'esame della movimentazione del conto corrente della società Beta è emerso che le risorse finanziarie investite nelle polizze – in maniera diretta e mediante l'interposizione di Alfa – derivavano da assegni emessi dalla società Gamma a titolo di pagamento di una transazione immobiliare.

Da ulteriori informazioni acquisite dall'Unità emergeva che questa vendita immobiliare aveva determinato per Beta una consistente plusvalenza su cui era stata omessa la dovuta dichiarazione fiscale. Ciò induceva ad ipotizzare che le disponibilità investite nelle polizze provenissero da evasione tributaria.

Il quadro finanziario ricostruito ha portato alla sospensione dell'operazione di trasferimento all'estero dei fondi derivanti dal riscatto delle polizze cui ha fatto seguito l'apertura di un procedimento penale nei confronti di Tizio e di Caia con l'accusa di riciclaggio di proventi derivanti da evasione fiscale compiuta da Sempronio in qualità di legale rappresentante della società Beta.

L'interposizione dell'associazione sportiva Alfa, sostanzialmente controllata da Sempronio, lasciava ipotizzare che lo schema consentisse di perseguire ulteriori vantaggi fiscali tramite il ricorso a fittizie sponsorizzazioni.

- Richiesta di chiusura dei rapporti con contestuale trasferimento dei saldi all'estero;
- Acquisto di prodotti finanziari, specie se non dematerializzati, per importi significativi e successivo disinvestimento all'estero, specie in Paesi o territori a rischio;
- Richiesta di liquidazione di polizze assicurative vita all'estero, specie se in Paesi o territori a rischio.

Altri

- Pagamento di premi e/o versamenti aggiuntivi di polizza assicurativa con frazionamento degli importi mediante molteplici assegni circolari, specie se emessi da diversi istituti di credito.

2 - Investimenti in valute virtuali di fondi pubblici destinati alla formazione professionale

Abstract

Una società cooperativa riceve finanziamenti assegnati da un ente pubblico territoriale e li utilizza con finalità non conformi allo scopo dell'erogazione, investendoli all'estero in valute virtuali.

Soggetti

Persone giuridiche:

- Alfa, cooperativa a mutualità prevalente attiva nel settore della formazione e aggiornamento professionale;
- Beta, ente pubblico territoriale;
- Gamma, Delta, Epsilon, Zeta, società estere attive nell'investimento e nel *trading* di valute virtuali.

Il caso

Il caso trae origine dalla segnalazione di una banca relativa all'accredito, sul conto corrente della cooperativa Alfa, di girofondi provenienti da rapporti intrattenuti dalla stessa cooperativa presso altri istituti di credito. I fondi così ricevuti venivano impiegati per disporre bonifici esteri.

Dai primi approfondimenti emergeva che le società estere beneficiarie dei bonifici erano attive come piattaforme di investimento e scambio di valute virtuali – in particolare *Bitcoin* – con rapporti bancari incardinati in diversi Stati esteri, alcuni *off-shore*, anche non coincidenti con la sede legale delle stesse.

Le valute virtuali non garantiscono la piena tracciabilità dei flussi in quanto la ricostruzione della movimentazione finanziaria è possibile fino al momento della conversione della valuta legale in valuta virtuale¹; in questa fase può essere significativa la causale riportata nei bonifici diretti alle piattaforme estere, poiché la stessa identifica, in genere, la posizione in valuta virtuale e il relativo intestatario.

Dalle informazioni ricevute dalle FIU dei Paesi esteri interessati si è appreso che le predette società erano state oggetto di segnalazioni di operazioni sospette in quanto, per il settore di attività, risultavano frequentemente utilizzate da autori di crimini finanziari anche ai fini di

¹ Sul tema si rammenta quanto contenuto nella Comunicazione UIF sull'utilizzo anomalo di valute virtuali del 02/02/2015 "I prestatori di attività funzionali all'utilizzo, allo scambio e alla conservazione di valute virtuali e alla loro conversione da/in valute aventi corso legale non sono, in quanto tali, destinatari della normativa antiriciclaggio e quindi non sono tenuti all'osservanza degli obblighi di adeguata verifica della clientela, registrazione dei dati e segnalazione delle operazioni sospette. Tale circostanza può rendere appetibile lo strumento virtuale per coloro che intendono porre in essere condotte criminali e non agevola le attività di prevenzione e contrasto."


riciclaggio; una di esse, con sede e conto corrente in uno Stato dell'Europa meridionale, risultava inoltre riconducibile a soggetti italiani.

L'analisi finanziaria eseguita con riguardo all'origine della provvista utilizzata per i citati trasferimenti all'estero evidenziava che i girofondi iniziali disposti da Alfa a valere su rapporti bancari intrattenuti presso altri intermediari derivavano da bonifici disposti dall'ente pubblico territoriale Beta, riferiti a finanziamenti pubblici di scopo.

Dall'analisi finanziaria e dal riscontro di fonti aperte è risultato che i fondi erano stati assegnati per finalità connesse alla realizzazione di corsi di formazione e di aggiornamento professionale.

Gli approfondimenti condotti sull'utilizzo della provvista – investita in valute virtuali tramite piattaforme gestite da società estere anche *off-shore* – consentivano di ipotizzare che i finanziamenti pubblici fossero stati distratti dalla destinazione per la quale erano stati concessi e che l'operatività rilevata sul conto della cooperativa potesse integrare gli estremi del reato di malversazione a danno dello Stato.

Schema dell'operatività analizzata



Elementi caratterizzanti l'operatività anomala

Tratti dal Provvedimento della Banca d'Italia del 24 agosto 2010 - Indicatori di anomalia per gli intermediari finanziari

- Il cliente risiede ovvero opera con controparti situate in Paesi o territori a rischio ed effettua operazioni di significativo ammontare con modalità inusuali, in assenza di plausibili ragioni.

Tratti dalla Comunicazione UIF dell'8 luglio 2010 – Operatività connessa con l'abuso di finanziamenti pubblici

- Immediato trasferimento presso altro intermediario dei fondi ricevuti, specie se per finalità non riconducibili al progetto finanziato;
- Trasferimento dei fondi ricevuti a soggetti terzi, effettuato con operazioni che non appaiono logicamente collegate alle finalità per le quali il finanziamento è stato erogato;
- Trasferimento dei fondi ricevuti a favore di persone fisiche o giuridiche con sede in Paesi a regime fiscalmente privilegiato o caratterizzati da regimi non equivalenti nel contrasto al riciclaggio.

3 - Operatività anomala nelle fasi di erogazione ed utilizzo di fondi pubblici

Abstract

Nell'ambito di un progetto di finanziamento pubblico, sono erogati rilevanti contributi a favore di Alfa, in apparente contrasto con le finalità del bando di gara.

All'esito di un'articolata sequenza di trasferimenti e tramite l'interposizione artificiosa di veicoli societari a struttura opaca, la quota prevalente di tali fondi pubblici è, in ultima analisi, trasferita in Italia in favore del *dominus* dell'intera operazione, originario amministratore di Alfa.

Soggetti

Persone fisiche:

- Tizio, Caio, Sempronio e Filano, titolari effettivi di Beta, Zeta, Gamma e del *trust* Omega;
- Mevio, genitore di Tizio, esponente apicale di un ente pubblico.

Persone giuridiche:

- Alfa, primaria azienda nazionale;
- Beta, società di ricerca scientifica con sede in Paese a fiscalità privilegiata dell'Europa occidentale;
- Gamma, società di consulenza con sede in Paese a fiscalità privilegiata dell'America settentrionale;
- Zeta, società italiana di ricerca scientifica con sede in Italia;
- Delta, fiduciaria italiana.

Altri:

- Omega, *trust* con sede in Paese a fiscalità privilegiata dell'America settentrionale.

Il caso

Il caso trae origine dalla segnalazione di una banca che riscontrava l'addebito di un bonifico estero di 5 milioni di euro sul conto di Alfa per l'acquisto di un brevetto ceduto da Beta, società estera con sede in uno Stato a fiscalità privilegiata dell'Europa occidentale. La provvista per tale operazione derivava dall'accredito di un finanziamento di pari importo, erogato da un ente pubblico. Da verifiche ulteriori, estese anche alla documentazione del bando di gara e all'iter autorizzatorio pubblico reperibile su fonti aperte, maturava il sospetto che tale contributo pubblico fosse stato erogato in contrasto con le finalità del bando destinato a sovvenzionare la realizzazione di invenzioni industriali.

Tali elementi inducevano a condurre specifici approfondimenti, in considerazione anche dei potenziali fenomeni corruttivi sottostanti.

Dalle informazioni fornite dalla FIU del citato Paese, e dalle evidenze tratte dagli archivi camerali esteri, emergeva che Beta era stata costituita poco prima della ricezione dei fondi da Alfa e che il suo capitale era interamente detenuto dal *trust* Omega, con sede in un Paese dell'America Settentrionale, di cui erano titolari effettivi Tizio, Caio, Sempronio e Filano. Da fonti aperte, tali nominativi, oltre a ricoprire cariche in altre società attive nel medesimo settore economico del bando di gara, risultavano aver partecipato ad analoghe iniziative economico-scientifiche con la stessa Alfa; Tizio, in particolare, aveva ricoperto una carica sociale in Alfa ed era figlio di Mevio, esponente apicale di un ente pubblico.

Le informazioni della FIU del Paese estero interessato consentivano di ricostruire le modalità di utilizzo della citata provvista di 5 milioni di euro da parte di Beta e di far emergere significativi spunti di analisi.

Innanzitutto, un importo di 2 milioni di euro risultava trasferito in favore di Zeta, società italiana di ricerca scientifica partecipata dai medesimi titolari effettivi di Beta, a titolo di pagamento del prezzo per la cessione del brevetto in questione. Emergeva, in sostanza, che il brevetto inventato da Zeta era stato ceduto per 2 milioni di euro alla neocostituita Beta e da questa trasferito, poco dopo, ad Alfa al prezzo di 5 milioni di euro finanziati con contributi pubblici; tale ultimo acquisto, perfezionatosi ad un prezzo sensibilmente superiore alla cessione originaria del brevetto, consentiva di trasferire parte della provvista nel citato Paese a fiscalità privilegiata dell'Europa occidentale.

La parte residua della provvista – al netto dei pagamenti in favore di studi legali con sedi in diversi Paesi dell'Europa settentrionale verosimilmente connessi all'attività svolta di *advisors* - veniva accreditata, per 2 milioni di euro, su un rapporto intrattenuto dalla fiduciaria Delta presso una banca italiana con una causale riferita ad un'operazione di acquisto di quote societarie della Gamma.

Le informazioni fornite dalla fiduciaria Delta consentivano di rilevare che tale bonifico rappresentava il prezzo dell'acquisto delle azioni detenute da Tizio in Gamma, avente sede in un paradiso fiscale dell'America Settentrionale e che, dalle informazioni camerali estere, risultava “inattiva” e priva di *assets* patrimoniali significativi.

Si apprendeva, infatti, che il rapporto accreditato era detenuto dalla fiduciaria per conto di Tizio nell'ambito di un mandato avente ad oggetto l'intestazione della sua quota quasi totalitaria in Gamma; la quota residua del capitale era stata detenuta fiduciariamente anche per conto di Caio, Sempronio e Filano, ovvero degli stessi soci di Zeta e di Beta, fino alle integrali cessioni azionarie in favore di Beta.

Tali elementi informativi inducevano il sospetto che la cessione del capitale di Gamma, avvenuta in contropartita tra società riconducibili agli stessi soci, fosse stata architettata al fine di costituire un titolo astrattamente idoneo a giustificare il trasferimento dei fondi in favore di Tizio che risultava assumere il ruolo di *dominus* dell'intera operazione.


La disamina delle successive tracce finanziarie consentiva di rilevare che Tizio, dopo numerose operazioni in contropartita con altri conti correnti a lui intestati, trasferiva la provvista di 2

milioni di euro dal mandato fiduciario su un altro rapporto bancario in Italia e da qui la utilizzava, a scopi personali, per l'acquisto di beni di lusso.

In conclusione, lo schema operativo esaminato faceva emergere irregolarità nelle fasi di erogazione e di utilizzo di finanziamenti pubblici "di scopo" con possibili profili corruttivi.

A conferma dei sospetti del segnalante e degli esiti dell'analisi svolta, gli esponenti di Alfa venivano poi coinvolti in indagini giudiziarie che hanno rivelato il loro coinvolgimento in condotte corruttive finanziate da provvista estera determinatasi, a sua volta, mediante articolati sistemi distrattivi di fondi in favore di società *off-shore* collegate.

Schema dell'operatività analizzata



Elementi caratterizzanti l'operatività anomala

Tratti dal Decreto del Ministro dell'Interno del 25 settembre 2015 – Indicatori di anomalia per gli uffici della pubblica amministrazione

Indicatori specifici per settore di attività - Settore finanziamenti pubblici

- Utilizzo di finanziamenti pubblici con modalità non compatibili con la natura e lo scopo del finanziamento erogato;
- Richiesta di agevolazioni finanziarie da parte di soggetti giuridici aventi il medesimo rappresentante legale, uno o più amministratori comuni, ovvero riconducibili al medesimo titolare effettivo o a persone collegate (ad esempio, familiare, convivente ovvero associato).

Tratti dalla Comunicazione UIF dell'8 luglio 2010 – Operatività connessa con l'abuso dei finanziamenti pubblici

Fase di utilizzo dei finanziamenti

- Trasferimento dei fondi ricevuti a soggetti terzi, effettuato con operazioni che non appaiono logicamente collegate alle finalità per le quali il finanziamento è stato erogato;
- Trasferimento dei fondi ricevuti a favore di persone fisiche o giuridiche con sede in Paesi a regime fiscalmente privilegiato o caratterizzati da regimi non equivalenti nel contrasto al riciclaggio;
- Trasferimenti di parte dei fondi ricevuti a favore di persone fisiche o di società a titolo di consulenze e prestazioni professionali di varia natura.

Altri

- Operazioni finanziarie di ammontare significativo realizzate attraverso l'interposizione di intermediario non residente finalizzata a schermare il titolare effettivo degli investimenti.

4 - Riciclaggio da appropriazione indebita di fondi di pertinenza di un'associazione di categoria

Abstract

I fondi disponibili sui conti intestati all'associazione di categoria Alfa vengono trasferiti indebitamente da Tizio, Presidente di Alfa, su propri conti personali e su altri rapporti al medesimo collegati tramite disposizioni di bonifico e movimenti di contante. Sui conti di Alfa, inoltre, si rilevano addebiti per ricarica di numerose carte prepagate intestate allo stesso Tizio.

I fondi così sottratti vengono utilizzati da Tizio e da soggetti al medesimo collegati tramite prelevamenti di contante e per spese personali mediante l'utilizzo di POS e di carte credito.

Soggetti

Persone fisiche:

- Tizio, Presidente di Alfa;
- Caia, moglie di Tizio;
- Sempronia, responsabile della segreteria di Alfa.

Persone giuridiche:

- Alfa, associazione di categoria.

Il caso

Il caso trae origine dalla segnalazione di una banca che evidenziava anomalie nella movimentazione dei conti correnti personali di Tizio, Presidente dell'associazione di categoria Alfa, della moglie Caia, nonché del conto cointestato tra Tizio e Sempronia, responsabile della segreteria del medesimo ente. Tali rapporti presentavano operazioni che, per tipologia e frequenza, non risultavano coerenti con il profilo dei clienti; inoltre, apparivano anomale le numerose carte prepagate intestate a Tizio ma ricaricate con addebito sui rapporti intestati ad Alfa.

Gli approfondimenti dell'Unità hanno riguardato innanzitutto i prelevamenti di contanti registrati sui conti di Alfa. Dall'esame degli estratti dei conti correnti e del giornale di fondo, si evinceva che, a pochi minuti di distanza da tali prelevamenti, eseguiti allo sportello da Tizio, si registravano versamenti di importi pressoché corrispondenti sui rapporti personali intestati o cointestati a Tizio, Caia e Sempronia; la parte residua degli importi prelevati veniva effettivamente ritirata in banconote allo sportello.

Inoltre i citati rapporti personali di Tizio, Caia e Sempronia risultavano alimentati da bonifici ordinati quasi esclusivamente da Alfa, spesso in concomitanza di scoperti di conto.

Le disponibilità così trasferite sui conti personali sono state impiegate soprattutto tramite addebiti di carte di credito, in particolare presso diverse gioiellerie, prelievi di contante ed operazioni effettuate con POS per spese personali (profumeria, supermercati, abbigliamento, farmacia, viaggi) oltre a sporadiche ricariche di carte prepagate.


Infine, da un ulteriore controllo effettuato dall'intermediario, è risultato che Tizio aveva richiesto, all'inizio del suo mandato presso Alfa, trenta carte prepagate, riferendo alla banca che sarebbero state poi utilizzate da collaboratori dello stesso ente.

Dalle verifiche effettuate sulla movimentazione delle carte prepagate, si è osservato che le stesse erano state alimentate con disponibilità provenienti dai conti di Alfa (in misura quasi totalitaria da bonifici) e che gli utilizzi erano stati i più vari, finalizzati comunque a spese personali (acquisti presso supermercati, negozi di abbigliamento, gioiellerie) e prelievi di contante.

L'analisi svolta ha evidenziato che tali carte sono state spesso utilizzate in città diverse nello stesso momento, fatto che consentiva di ipotizzare che le stesse fossero state cedute a terzi soggetti non identificabili, agevolando di fatto un trasferimento ulteriore di utilità non tracciato e funzionale a regolare pagamenti di natura ignota.

Il complesso di tali informazioni ha indotto ad ipotizzare che Tizio si fosse appropriato indebitamente dei fondi di Alfa per propri fini personali, avvalendosi della complicità di Caia e di Sempronia; le disponibilità sono confluite principalmente sui suoi conti personali e, in parte, sul conto cointestato con Sempronia e su quello della moglie Caia, nonché su varie carte prepagate intestate a Tizio, verosimilmente utilizzate anche da altri soggetti.

Schema dell'operatività analizzata



Elementi caratterizzanti l'operatività anomala

Tratti dal Provvedimento della Banca d'Italia del 24 agosto 2010 - Indicatori di anomalia per gli intermediari:

- Utilizzo di conti intestati a imprese o enti da parte di soci, amministratori o dipendenti per effettuare operazioni non riconducibili all'attività aziendale, soprattutto se in contanti o di importo significativo;
- Versamento significativo di denaro contante, non riconducibile all'attività svolta dal cliente, specie se sono incluse banconote contraffatte o logore ovvero di taglio elevato;
- Prelevamento di denaro contante per importi particolarmente significativi, salvo che il cliente rappresenti particolari e specifiche esigenze;
- Prelevamento di contante ed esecuzione, presso la stessa dipendenza da parte di altro soggetto, di un versamento di importo analogo che - per modalità, tempi e soggetti interessati - lascia supporre un possibile trasferimento di fondi tra le parti;
- Pagamento in contanti, per importi significativi, del saldo della carta di credito, soprattutto se risulta che il cliente ha effettuato frequenti o consistenti prelievi di contante;

- Frequenti versamenti di denaro contante accompagnati da frequenti prelievi eseguiti presso sportelli ATM o POS, specie se effettuati nella stessa giornata;
- Utilizzo di carte di pagamento per prelievi in contante con sistematico esaurimento della provvista, specie se effettuati in stretta sequenza cronologica e a valere su più carte.

Tratti dalla Comunicazione UIF del 18 febbraio 2014 – Operatività con carte di pagamento:

- Operazioni dello stesso segno effettuate in stretta sequenza cronologica nel corso della medesima giornata (anche a distanza di pochi minuti);
- Utilizzo delle carte da parte di soggetti diversi dal titolare, desumibile dalla contemporanea effettuazione di operazioni a notevole distanza geografica ovvero dalle tipologie di utilizzo delle carte.

Altri

- Utilizzo di fondi derivanti da conti correnti intestati a un'associazione di categoria o ad un ente senza scopo di lucro per finalità diverse da quelle relative al proprio oggetto sociale.

5 - Riciclaggio di proventi di frode fiscale mediante trasporto internazionale di pietre preziose

Abstract

Tizio si avvale del servizio di trasporto valori per spedire a Caio pietre preziose provenienti da una banca estera con sede in un Paese dell'Europa occidentale. Il coinvolgimento di Tizio in indagini della Autorità Giudiziaria del Paese estero porta ad ipotizzare che le pietre possano costituire il provento di un'attività illecita e che il relativo trasporto in Italia possa avere lo scopo di sottrarle ad imminenti interventi cautelari.

Soggetti

Persone fisiche:

- Tizio, esponente di una nota famiglia di industriali di un Paese dell'Europa occidentale;
- Caio, titolare di società estera attiva nel commercio di preziosi.

Il caso

Il caso trae origine da approfondimenti svolti presso una società di trasporto valori, durante i quali si è rilevato che Tizio aveva richiesto un servizio di trasporto, da un Paese dell'Europa occidentale verso l'Italia, per beni aventi un valore particolarmente rilevante (circa 2 milioni di euro). Il plico, contenente pietre preziose che erano depositate presso una banca estera, è stato poi ritirato in Italia da Caio direttamente presso il *caveau* della società di trasporto valori.

Tenuto conto della particolare fattispecie operativa in esame, non suscettibile di approfondimenti significativi sul piano finanziario, l'analisi ha riguardato soprattutto il profilo soggettivo del mittente iniziale e del destinatario finale del trasporto.


Dalle verifiche svolte consultando anche fonti aperte è emerso che il mittente, Tizio, operava nel settore delle consulenze gestionali ed era esponente di una nota famiglia di industriali a capo di un importante gruppo. Inoltre, secondo quanto riportato su alcuni quotidiani locali, Tizio era stato coinvolto in vicende giudiziarie in relazione a una frode fiscale per diversi milioni di euro nella gestione del gruppo industriale di famiglia. Dai documenti esaminati, era emerso che i proventi della frode fiscale sarebbero confluiti anche nella società di consulenza di Tizio e che le notizie delle indagini erano divenute pubbliche pochi mesi prima del trasferimento delle pietre preziose in Italia.

Inoltre, dalla consultazione di *database* internazionali di natura commerciale, Caio risultava titolare di una storica società estera operante nel commercio di orologi e gioielli, che era stata recentemente sottoposta a procedure di insolvenza.

Tenuto conto della rilevanza internazionale del caso, la UIF, al termine degli approfondimenti, ha anche fornito alla FIU estera interessata un'informativa sui fatti rilevati per le eventuali iniziative di competenza.

In relazione alle informazioni acquisite, considerato il coinvolgimento di Tizio in un'inchiesta per una presunta frode fiscale pluriennale di diversi milioni di euro, si è ipotizzato che le pietre preziose fossero state utilizzate per reimpiegare i proventi dell'attività illecita e che il trasferimento di tali valori in Italia, eseguito nell'imminenza delle indagini della locale Autorità Giudiziaria, fosse finalizzato a occultare il patrimonio accumulato irregolarmente.

Schema dell'operatività analizzata



Elementi caratterizzanti l'operatività anomala

Tratti dal Decreto del Ministro dell'Interno del 17 febbraio 2011 - Indicatori di anomalia per talune categorie di operatori non finanziari

- Il cliente richiede prestazioni tese a dissimulare l'origine illecita di capitali ed è noto per essere stato sottoposto a procedimento penale o a provvedimenti di sequestro, ovvero è notoriamente contiguo (ad esempio, familiare, convivente ovvero associato) a soggetti sottoposti a procedimento penale o a provvedimenti di sequestro, ovvero richiede di effettuare operazioni con soggetti noti per essere stati sottoposti a procedimenti penali o a provvedimenti di sequestro.

Altri

- Trasporto internazionale tra persone fisiche di pietre preziose di importo rilevante con ritiro dei valori direttamente presso il *caveau*.

6 - Distrazione di fondi da società in liquidazione mediante acquisto di *fiches* al Casinò

Abstract

Una società in liquidazione utilizza la provvista generatasi mediante operazioni apparentemente riconducibili alla sua attività per emettere assegni circolari finalizzati all'acquisto di *fiches* al Casinò. Le *fiches* non vengono utilizzate per alcuna attività di gioco, ma presumibilmente cambiate in contanti con diverse operazioni sotto la soglia prevista per l'acquisizione dei dati identificativi del cliente e impiegate per richiedere l'emissione di assegni. La provvista così ottenuta finanzia operazioni di versamento su una polizza vita intestata a uno dei soggetti coinvolti nella movimentazione sospetta.

L'operatività appare finalizzata a distrarre fondi dal patrimonio della società in liquidazione, creando potenziali ostacoli alla soddisfazione dei creditori.

Soggetti

Persone fisiche:

- Tizio, amministratore e titolare effettivo della società Alfa;
- Caio e Sempronio, soggetti che hanno acquistato *fiches* al Casinò con assegni emessi a valere su rapporti intestati alla società Alfa;
- Mevio, soggetto che ha richiesto un assegno di vincita al Casinò senza aver giocato;
- Filana, moglie di Mevio.

Persone giuridiche:

- Alfa, società in liquidazione operativa nel comparto edilizio;
- Beta e Gamma, imprese aventi presumibili rapporti commerciali con Alfa.

Il caso

Il caso trae origine da una segnalazione di operazioni sospette riguardante la società Alfa, in liquidazione. Al momento della segnalazione, l'impresa registrava una notevole perdita d'esercizio in base all'ultimo bilancio disponibile.

Nel corso di un intero anno, Tizio, titolare effettivo di Alfa, richiedeva, a valere su rapporti di conto corrente intestati alla società presso diversi intermediari, l'emissione di numerosi assegni circolari a favore di un Casinò.

Dall'esame degli estratti conto dei rapporti intestati ad Alfa, si è appurato che la formazione della provvista utilizzata per l'emissione degli assegni circolari derivava sistematicamente da bonifici, recanti causali riferite al pagamento di fatture, effettuati dalle società Beta e Gamma.


In base a quanto comunicato dal Casinò in esito a richieste di informazioni da parte dell'Unità, si è appurato che gli assegni circolari erano stati utilizzati da Caio e Sempronio per acquistare molteplici *fiches*. Gli stessi, tuttavia, risultavano aver partecipato ai giochi in modo assai ridotto e non proporzionale all'importo dei gettoni acquistati; inoltre, all'uscita, non avevano quasi mai richiesto assegni in pagamento, in quanto avevano presumibilmente monetizzato le *fiches* in denaro contante mediante diversi cambi alle casse, sempre per importi sotto la soglia prevista per l'acquisizione dei dati identificativi.

In un caso, poco dopo l'acquisto di *fiches* da parte di Caio mediante un assegno circolare, Mevio, nonostante non avesse acquistato gettoni, aveva richiesto alle casse del Casinò il pagamento di una vincita tramite l'emissione di un assegno. Alla richiesta del personale di controllo di conoscere i giochi cui avesse partecipato, interveniva Caio, affermando di aver giocato insieme a Mevio. Dai controlli effettuati dal Casinò emergeva, in realtà, che Mevio non aveva affatto partecipato al gioco e che Caio aveva giocato in misura non proporzionale rispetto alle *fiches* acquistate.

Mevio aveva poi versato il titolo citato su un conto corrente da lui detenuto in cointestazione con Filana, soggetto avente lo stesso cognome di Caio. Su tale rapporto risultavano accreditati numerosi assegni tratti da Casinò per cifre elevate e importi tondi. La provvista così formata era stata utilizzata per eseguire versamenti aggiuntivi su una polizza vita di cui Mevio era contraente.

L'acquisto delle *fiches* presso il Casinò, con provvista proveniente dai conti di Alfa, consentiva, da un lato, di interrompere la tracciabilità dei flussi, dall'altro, di trasferire i capitali a soggetti terzi che potevano giustificare il possesso delle somme come vincite al gioco. La movimentazione descritta risultava, quindi, presumibilmente finalizzata a monetizzare le somme depositate sui conti correnti della società in liquidazione, per distrarle dal patrimonio societario con potenziale danno dei creditori.

Schema dell'operatività analizzata



Elementi caratterizzanti l'operatività anomala

Tratti dal Decreto del Ministro dell'Interno del 17 febbraio 2011 – Indicatori di anomalia per talune categorie di operatori non finanziari

- Modalità di gioco tali da suscitare il dubbio che il cliente possa operare per conto di soggetti terzi;
- Acquisto di un rilevante numero di gettoni, specie se ripetuto, a fronte della mancata partecipazione al gioco;
- Acquisto di gettoni e partecipazione al gioco in maniera ridotta da parte di più soggetti, seguito dalla richiesta di convertire i gettoni con un assegno intestato a favore di una terza persona;
- Cambio di gettoni da gioco in assegni o altri mezzi di pagamento di importo frazionato, per fini che non appaiono riconducibili al gioco.
- *Tratti dalla Comunicazione UIF dell'11 aprile 2013 – Operatività connessa con il settore dei giochi e delle scommesse*
 - Divergenza tra giocatore identificato all'atto della giocata e soggetto che procede alla riscossione della vincita.

7 - Riciclaggio da peculato

Abstract

Sul conto scarsamente movimentato intestato ad un'impresa di recente costituzione viene accreditato un bonifico di importo ingente ordinato, con causale generica, da un ente pubblico. La provvista così generata è immediatamente utilizzata dal legale rappresentante dell'impresa tramite numerosi prelevamenti di contante e mediante la disposizione di bonifici a favore di diverse persone fisiche presso altre banche. L'approfondimento finanziario evidenzia, per un verso, che i fondi trasferiti sugli altri intermediari sono sistematicamente prelevati in contante e, per l'altro, che la provvista iniziale è il ragionevole frutto di una condotta di sottrazione fraudolenta posta in essere in danno dell'ente pubblico.

Soggetti

Persone fisiche:

- Tizio, legale rappresentante e titolare effettivo di Alfa;
- Caio e Sempronio, soci in affari di Tizio;
- Mevio, parente di Tizio, dipendente di Omega.

Persone giuridiche:

- Alfa, impresa edile di recente costituzione;
- Omega, ente pubblico.

Il caso

Da una segnalazione inviata da una banca si apprendeva che un'impresa edile di recente costituzione, Alfa, aveva aperto un conto presso una banca tramite il suo legale rappresentante e titolare effettivo Tizio. Dopo un periodo iniziale di scarsissima operatività, sul conto aziendale era stato accreditato, senza alcun preavviso da parte di Tizio, un bonifico di importo ingente disposto da un ente pubblico con causale genericamente riferita a lavori eseguiti. Subito dopo tale accredito Tizio aveva iniziato ad eseguire una frenetica attività di utilizzo della provvista, effettuando prelevamenti di contante allo sportello e ordinando molteplici bonifici di importi tondeggianti a favore di Caio, Sempronio e Mevio presso altre banche.

La scarsa conoscenza del cliente di recente acquisizione e la oggettiva anomalia della movimentazione aziendale inducevano la banca ad informare immediatamente la UIF per consentire di valutare l'operatività sospetta rilevata ai fini di una possibile sospensione.

Gli approfondimenti finanziari venivano subito avviati lungo due direttrici: la verifica dell'origine della provvista derivante dall'ente pubblico e l'utilizzo presso altre banche dei fondi trasferiti da Tizio tramite bonifici a favore di Caio, Sempronio e Mevio.


Sotto il primo profilo, dopo una serie di approfondimenti svolti presso l'intermediario ove risultava incardinato il conto dell'ente pubblico, emergeva che il bonifico iniziale di importo ingente era stato disposto in assenza delle dovute autorizzazioni interne e ad opera presumibilmente di un dipendente infedele. I fondi risultavano quindi sottratti all'ente pubblico Omega con modalità fraudolenta e sul fatto era in corso di presentazione apposita denuncia all'autorità competente.

Con riguardo all'utilizzo dei fondi già trasferiti presso altre banche, gli approfondimenti svolti consentivano di appurare che i destinatari Caio, Sempronio e Mevio stavano procedendo all'immediato utilizzo di parte della provvista, in prevalenza tramite sistematici prelevamenti di contante. La parte residua della provvista veniva impiegata per disporre bonifici a favore di un conto personale di Tizio incardinato presso la medesima banca ove risultava acceso il conto di Alfa. Dal suo rapporto personale, Tizio effettuava altri prelevamenti di contante. Da ulteriori approfondimenti, infine, si apprendeva che Mevio, parente di Tizio, era dipendente dell'ente pubblico Omega.

Alla luce delle informazioni complessive, assunti i contatti di rito con gli Organi investigativi competenti, l'Unità ha disposto la sospensione dell'intera operatività, ancora in corso presso diversi intermediari, di utilizzo dei fondi provenienti dall'ente Omega in quanto fortemente sospetta di riciclaggio da sottrazione fraudolenta e presumibile peculato in danno dell'ente pubblico.

Il provvedimento di sospensione adottato dalla UIF nei confronti di diversi intermediari ha consentito all'Autorità Giudiziaria di disporre il sequestro dei fondi distratti e ancora in circolazione nell'ambito di un procedimento penale per peculato, riciclaggio e reimpiego di denaro di provenienza illecita.

Schema dell'operatività analizzata



Elementi caratterizzanti l'operatività anomala

Tratti dal Provvedimento della Banca d'Italia del 24 agosto 2010 - Indicatori di anomalia per gli intermediari

- Rapporti intestati a persone fisiche o a imprese con modesta operatività sui quali affluiscono ripetuti o significativi versamenti di contante ovvero accrediti da parte di soggetti diversi, seguiti da disposizioni di pagamento per ammontari complessivi pressoché equivalenti;
- Afflussi finanziari di significativo ammontare, soprattutto se provenienti dall'estero, su rapporti per lungo tempo inattivi o poco movimentati, e successivo prelievo o trasferimento di tali disponibilità con modalità, destinazioni o beneficiari non ricollegabili all'attività del cliente;
- Utilizzo di conti intestati a imprese o enti da parte di soci, amministratori o dipendenti per effettuare operazioni non riconducibili all'attività aziendale, soprattutto se in contanti o di importo significativo;
- Utilizzo ripetuto e ingiustificato di denaro contante, specie se per importi rilevanti o qualora implichi il ricorso a banconote di elevato taglio;
- Prelevamento di denaro contante per importi particolarmente significativi, salvo che il cliente rappresenti particolari e specifiche esigenze.

Altri

- Improvviso accredito di importo ingente proveniente da un ente pubblico con generica motivazione seguito dall'immediato utilizzo della provvista con prelevamenti di contante e trasferimenti frazionati a favore di terzi soggetti in assenza di plausibili giustificazioni.

8 - Anomalo flusso di rimesse di *money transfer*

Abstract

Alcuni soggetti di nazionalità estera richiedono l'esecuzione, tramite agenzie di *money transfer* insediate in un comune dell'Italia meridionale ad elevato rischio di infiltrazione criminale, di ripetuti trasferimenti di denaro a favore di beneficiari ricorrenti in uno Stato dell'Europa occidentale.

L'analisi finanziaria ha fatto emergere una rete di rimesse verso l'estero di più ampia complessità, con terminazioni in Paesi diversi, talvolta anche a rischio, difficilmente riconducibile alla finalità tipica del sostegno familiare. Gli elementi complessivi hanno indotto ad ipotizzare che la rete fosse verosimilmente diretta da un unico centro di interesse, localizzato nel citato comune a rischio.

Soggetti

Persone fisiche:

- Pluralità di soggetti, per la maggior parte di nazionalità africana, a volte identificati con documenti risultati contraffatti.

Il caso

Il caso trae origine dal riscontro di una concentrazione di rimesse ordinate da una regione a rischio del Sud Italia, in particolare da un unico comune, noto crocevia degli affari della criminalità organizzata sia nazionale che africana, connessi in particolare al traffico di stupefacenti e alla prostituzione. Tale comune risultava anche citato in approfondimenti giornalistici in relazione ad attività illecite collegate ad una nota organizzazione terroristica internazionale.

Lo schema operativo rilevato in prima battuta era caratterizzato da flussi sistematici disposti, tramite poche agenzie ubicate nel citato comune e in zone limitrofe, da ristretti gruppi di *sender*, originari del medesimo Paese africano, a favore di altri gruppi altrettanto limitati di *receiver* in un medesimo Paese dell'Europa occidentale. In taluni casi, i documenti utilizzati per l'identificazione dei mittenti si sono poi rivelati contraffatti.

Dall'esame più approfondito delle rimesse è emerso che tale schema si collocava nell'ambito di una più vasta rete di transazioni e soggetti collegati. Infatti, gli stessi beneficiari ricorrenti del Paese dell'Europa occidentale ricevevano rimesse disposte anche da altri comuni italiani su ordine di ulteriori gruppi di *sender*, di varia nazionalità ma in prevalenza di origini africane. Tali *sender* a loro volta trasferivano denaro, tramite agenzie italiane ricorrenti, a favore di ulteriori controparti localizzate principalmente nello stesso Stato dell'Europa occidentale, nonché in Stati dell'America e del Medio Oriente, considerati a rischio di terrorismo.

In tale contesto, secondo un meccanismo di concatenazione reciproca tra liste di *sender* e di *receiver*, assortiti di volta in volta in gruppi a composizione variabile, ingenti somme di denaro alimentavano, in modo sistematico e stabile, un unico flusso finanziario che collegava, in via principale, il citato comune del Sud Italia con il Paese dell'Europa occidentale, mostrando talvolta ramificazioni occasionali verso altri Paesi esteri.

A titolo dimostrativo si riporta il caso del **soggetto a**, identificato con un documento risultato contraffatto, il quale, tra maggio 2014 e marzo 2015, ha inviato, da un'unica agenzia localizzata nel comune italiano a rischio sopra richiamato, rimesse a favore di 4 diverse controparti verso lo stesso Stato dell'Europa occidentale:

1. soggetto x
2. soggetto y
3. soggetto z
4. soggetto k

Tali *receiver* sono risultati beneficiari, oltre che delle rimesse disposte dal soggetto a, anche di *money transfers* ordinati da ulteriori soggetti di varie nazionalità, in prevalenza africane, mediante agenzie localizzate nel medesimo comune sopra richiamato.

Per schematizzare siffatta operatività, la tabella seguente riporta l'insieme delle rimesse inviate al soggetto x nello Stato dell'Europa occidentale nel citato arco temporale.

AGENZIA	COMUNE	SENDER	STATO NASCITA	IMPORTO (€)	RECEIVER
AGENZIA 1	SUD ITALIA COMUNE 1	Soggetto a	EUROPA OCCIDENTALE	955	Soggetto x
AGENZIA 1	SUD ITALIA COMUNE 1	Soggetto b	AFRICA OCCIDENTALE STATO 1	950	Soggetto x
AGENZIA 2	SUD ITALIA COMUNE 1	Soggetto c	SUDAFRICA	500	Soggetto x
AGENZIA 2	SUD ITALIA COMUNE 1	Soggetto d	AFRICA OCCIDENTALE STATO 2	900	Soggetto x
AGENZIA 1	SUD ITALIA COMUNE 1	Soggetto e	AFRICA OCCIDENTALE STATO 1	860	Soggetto x
AGENZIA 3	SUD ITALIA COMUNE 1	Soggetto f	AFRICA OCCIDENTALE STATO 1	849,50	Soggetto x
AGENZIA 1	SUD ITALIA COMUNE 1	Soggetto g	AFRICA ORIENTALE	950	Soggetto x
AGENZIA 1	SUD ITALIA COMUNE 1	Soggetto h	AFRICA OCCIDENTALE STATO 1	850	Soggetto x

Dalle ulteriori analisi svolte a campione sull'operatività dei *sender* elencati in tabella, è emerso che gli stessi a loro volta hanno ordinato rimesse a favore di una pluralità di altri beneficiari, sempre verso il medesimo Stato europeo.

Tale operatività è schematizzata nella tabella seguente, che elenca le transazioni aventi quale ordinante il soggetto b.

AGENZIA	COMUNE	SENDER	STATO NASCITA	IMPORTO (€)	RECEIVER
AGENZIA 1	SUD ITALIA COMUNE 1	Soggetto b	AFRICA OCCIDENTALE STATO 1	902,00	Soggetto i
AGENZIA 1	SUD ITALIA COMUNE 1	Soggetto b	AFRICA OCCIDENTALE STATO 1	927,00	Soggetto l
AGENZIA 1	SUD ITALIA COMUNE 1	Soggetto b	AFRICA OCCIDENTALE STATO 1	900,00	Soggetto m
AGENZIA 1	SUD ITALIA COMUNE 1	Soggetto b	AFRICA OCCIDENTALE STATO 1	850,00	Soggetto n
AGENZIA 1	SUD ITALIA COMUNE 1	Soggetto b	AFRICA OCCIDENTALE STATO 1	959,99	Soggetto o
AGENZIA 1	SUD ITALIA COMUNE 1	Soggetto b	AFRICA OCCIDENTALE STATO 1	959,00	Soggetto p

Un esame approfondito delle posizioni dei singoli *sender* ha evidenziato il coinvolgimento di alcuni di essi in transazioni con controparti ubicate anche in altri Paesi.

Ad esempio, il già citato soggetto a non è solo coinvolto nel descritto flusso finanziario, realizzato secondo lo schema “*many to many*”, verso l’Europa occidentale, ma è anche parte di un sistema di scambi di più ampio raggio, in quanto:

- ordinante di n. 2 rimesse verso un Paese del Medioriente;
- beneficiario di n. 1 rimessa ordinata da un’agenzia ubicata in una città del Nord Italia.

In un altro caso, infine, si è osservato che un soggetto ha ricevuto due rimesse in due differenti Stati dell’Europa occidentale, una delle quali, peraltro, riscossa in una città che, nel periodo considerato, era citata da fonti aperte in quanto esposta ad un alto rischio di infiltrazione jihadista.


L’approfondimento condotto ha consentito di mettere in luce una complessa rete di transazioni verosimilmente riconducibili ad un unico schema, connotato da significativi elementi di anomalia.

La pluralità di soggetti coinvolti, riscontrata sia sul fronte degli invii che delle ricezioni, la presenza di anomali meccanismi di concatenazione reciproca tra gli stessi, la concentrazione dei flussi in partenza e il sistematico invio delle rimesse in Paesi diversi da quelli di origine dei mittenti, hanno fondato il convincimento che, nel caso in esame, lo strumento della rimessa di denaro sia stato utilizzato in maniera distorta, al presumibile scopo di effettuare pagamenti di diversa e non identificabile natura.

La circostanza che alcuni dei soggetti coinvolti nello schema descritto si siano serviti di documenti contraffatti e di un ristretto numero di agenzie, in maggioranza localizzate nello stesso

comune del Sud Italia, ad elevatissimo rischio di infiltrazione criminale e citato anche da notizie di stampa per possibili connessioni con attività legate al terrorismo internazionale, hanno contribuito a rafforzare il sospetto che lo schema descritto potesse essere funzionale al perseguimento di finalità illecite, potenzialmente riconducibili a diverse attività criminose.

Schema dell'operatività analizzata



Elementi caratterizzanti l'operatività anomala

Tratti dal Provvedimento della Banca d'Italia del 24 agosto 2010 - Indicatori di anomalia per gli intermediari

- Il cliente si rifiuta o si mostra riluttante a fornire le informazioni richieste, ovvero fornisce informazioni false o contraffatte ovvero varia ripetutamente e senza apparente giustificazione le informazioni fornite;

- Il cliente fornisce informazioni false o contraffatte riguardo: la propria identità o quella del titolare effettivo; lo scopo e la natura del rapporto; l'attività esercitata; la situazione economica, finanziaria e patrimoniale propria o, in caso di persona giuridica, dell'eventuale gruppo di appartenenza; il potere di rappresentanza; l'identità dei delegati alla firma; la struttura di proprietà o di controllo;
- Il cliente risiede ovvero opera con controparti situate in Paesi o territori a rischio ed effettua operazioni di significativo ammontare con modalità inusuali, in assenza di plausibili ragioni;
- Ricorso a tecniche di frazionamento dell'operazione con presumibili finalità elusive degli obblighi di adeguata verifica o di registrazione, in assenza di giustificate esigenze rappresentate dal cliente, soprattutto se volte a dissimulare il collegamento con altre operazioni;
- Utilizzo ripetuto e per importi complessivi rilevanti dei servizi di pagamento nella forma dell'incasso e del trasferimento fondi (c.d. *money transfer*), laddove l'operatività risulti incoerente con le condizioni economiche e finanziarie del cliente e non sia adeguatamente giustificata;
- Ripetuti incassi o trasferimenti di fondi di importo complessivo rilevante effettuati dal cliente in un ristretto arco di tempo;
- Ripetuti incassi o trasferimenti di fondi di importo complessivo rilevante da parte o in favore di numerose controparti situate all'estero, specie se in Paesi diversi da quello di origine del cliente;
- Ripetuti trasferimenti di fondi per importi unitari inferiori alla soglia disposti a favore di un unico beneficiario da parte di più ordinanti, specie se in un ristretto arco temporale, con modalità che rivelano tecniche di frazionamento degli importi e ricorso a possibili prestanome;
- Operazioni che, per il profilo soggettivo di chi le richiede ovvero per le modalità inusuali della movimentazione, appaiono riconducibili a fenomeni di finanziamento del terrorismo;
- Operatività caratterizzata dall'invio di fondi verso gli stessi beneficiari effettuata da soggetti che sembrano agire separatamente ovvero dall'invio di fondi da parte degli stessi ordinanti a favore di più soggetti che sembrano agire separatamente, qualora tali soggetti presentano gli stessi dati informativi (ad es. indirizzi, numeri di telefono).

9 - Operazione di cartolarizzazione in conflitto di interessi e con possibili finalità corruttive

Abstract

I titoli emessi in occasione di un'operazione di cartolarizzazione di crediti in sofferenza vantati nei confronti di società in fallimento vengono liquidati in tempi brevi e con significativi guadagni a favore dei sottoscrittori. L'analisi svolta ha evidenziato legami tra i sottoscrittori e alcune figure professionali intervenute a vario titolo nella cartolarizzazione. Tra i beneficiari dell'operazione figura anche la moglie di un esponente politico locale.

Soggetti

Persone fisiche:

- Tizio, socio di Alfa;
- Caio, curatore fallimentare;
- Sempronia, suocera di Tizio, sottoscrittore;
- Mevio, cognato di Caio, sottoscrittore;
- Filano, esponente di Gamma, sottoscrittore;
- Calpurnia, moglie di esponente politico locale, sottoscrittore.

Persone giuridiche:

- Alfa, agenzia di recupero crediti (cedente nell'operazione di cartolarizzazione);
- Beta, società veicolo;
- Gamma, *advisor* nell'operazione di cartolarizzazione.

Il caso

Il caso origina da una segnalazione che evidenziava la difficoltà di individuare i titolari effettivi di una società veicolo di cartolarizzazione, detenuta da una fondazione di un Paese dell'Europa settentrionale. L'approfondimento si è concentrato sulla struttura della cartolarizzazione, sugli attori e sui beneficiari degli eventuali rimborsi.

Con riguardo alla struttura della cartolarizzazione è stato riscontrato che la società Alfa aveva stipulato con la società Beta un contratto di cessione *pro soluto* di crediti pecuniari di natura chirografaria individuati in blocco, classificati in sofferenza e originati da banche e società finanziarie del valore nominale di oltre € 16 milioni, al prezzo di acquisto pari ad € 168.000. L'operazione di cartolarizzazione si è perfezionata un mese dopo con l'emissione, in forma

dematerializzata e accentrata presso la Monte Titoli Spa, di due classi di titoli per un importo complessivo nominale di € 168.000, riservati a investitori *professionali e qualificati*².

Un esame approfondito delle caratteristiche dei crediti oggetto dell'originaria cessione ha rivelato la presenza di un ristretto numero di debitori ricorrenti, ovvero società recentemente dichiarate fallite e accomunate dalla circostanza di essere affidate al medesimo curatore fallimentare Caio.


Da un esame delle operazioni di rimborso emergeva, in primo luogo, che le stesse risultavano perfezionate in un arco temporale molto ristretto rispetto alla sottoscrizione dei titoli. In secondo luogo, con riferimento al profilo soggettivo dei sottoscrittori, si rilevavano alcune anomalie. Diversi tra essi non avevano il profilo richiesto di investitori professionali e qualificati e, nel contempo, mostravano connessioni significative con alcune figure chiave dell'operazione di cartolarizzazione. In particolare risaltavano le posizioni di Sempronia, suocera di Tizio, a sua volta socio di Alfa; Mevio, cognato di Caio, curatore fallimentare dei debitori originari; Filano, esponente della società Gamma, intervenuta in qualità di *advisor* della cartolarizzazione.

Tali soggetti, oltre ad aver sostanzialmente triplicato in breve tempo il capitale investito per effetto dei rimborsi percepiti, avevano utilizzato tali guadagni con modalità anomale. È il caso ad esempio di Sempronia, che aveva trasferito alla figlia, moglie di Tizio, parte rilevante dei ricavi realizzati e di Mevio, i cui introiti erano confluiti in gran parte nelle disponibilità di Caio. Inoltre, tra i sottoscrittori compariva anche Calpurnia, moglie di un noto esponente politico locale, la quale aveva maturato, con le medesime modalità, un guadagno considerevole.

Gli approfondimenti complessivi hanno consentito di formulare l'ipotesi che l'operazione di cartolarizzazione fosse stata appositamente concepita e realizzata da una rete di soggetti collegati con l'intento di sfruttare indebitamente la disponibilità di informazioni privilegiate in danno dei creditori originari. Il coinvolgimento nell'operazione della moglie di un esponente politico locale suggeriva inoltre il possibile utilizzo del meccanismo per conferire legittimazione a una dazione di utilità con finalità corruttive.

² Come definiti dall'articolo 34-ter del regolamento Consob n. 11971/1999.

Schema dell'operatività analizzata



Elementi caratterizzanti l'operatività anomala

Tratti dal Provvedimento della Banca d'Italia del 24 agosto 2010 - Indicatori di anomalia per gli intermediari

- Operazioni in strumenti finanziari incoerenti con il profilo economico, finanziario o patrimoniale del cliente ovvero, nel caso di persone giuridiche, del gruppo di appartenenza, oppure effettuate con modalità inusuali o illogiche, soprattutto se di ammontare complessivamente rilevante, non adeguatamente giustificate da specifiche esigenze.

Altri

- Ricavi anormalmente elevati e conseguiti in tempi brevi da parte dei sottoscrittori dell'operazione di cartolarizzazione;
- Presenza, tra i sottoscrittori dell'operazione di cartolarizzazione, di soggetti collegati a esponenti della società cedente, in possesso di informazioni privilegiate sui crediti ceduti.

10 - Riciclaggio di fondi tramite commercio di automezzi, a fini di finanziamento del terrorismo internazionale

Abstract

L'operatività riscontrata sul conto di una società operante nel commercio di autoveicoli e sui conti personali dei relativi titolari effettivi appare caratterizzata dagli elementi sintomatici delle frodi nelle fatturazioni.

L'esame di ulteriori informazioni e di notizie di stampa conduce ad una rivalutazione dell'operatività segnalata come "anello italiano" di un più ampio meccanismo di finanziamento del terrorismo internazionale.

Soggetti

Persone fisiche:

- Tizio, Caio, Sempronio e Mevio: fratelli originari di un Paese mediorientale, operanti nel settore del commercio all'ingrosso e al dettaglio di automezzi.

Persone giuridiche:

- Alfa, società con sede in Italia, operante nel settore della compravendita di automezzi, di cui sono titolari effettivi Tizio, Caio e Sempronio, con Mevio delegato ad operare;
- Beta, società con sede in Italia, operante nel medesimo settore;
- Gamma, società avente sede in un Paese del Medio Oriente, operante nel medesimo settore;
- Delta, società con sede in un Paese dell'Europa occidentale, operante nel settore del trasporto e delle spedizioni internazionali.

Il caso

Il caso trae origine da alcune segnalazioni di operazioni sospette, le quali descrivevano movimentazioni su conti correnti personali e aziendali riferibili ad alcuni soggetti di origine mediorientale risultati, da successivi approfondimenti, legati da vincoli familiari. Si trattava di quattro fratelli che, tramite l'impresa Alfa, operavano nel commercio all'ingrosso e al dettaglio di automezzi.

Dall'esame dell'operatività finanziaria descritta nelle segnalazioni risultava che sui conti di Alfa e dei suoi titolari effettivi Tizio, Caio e Sempronio, venivano disposti bonifici a favore di Beta per l'acquisto di automezzi. La provvista per tali operazioni derivava dall'accredito di bonifici esteri ordinati in parte da Gamma, società insediata in un Paese mediorientale considerato a rischio di terrorismo internazionale, per l'altra da Delta, impresa con sede in un Paese dell'Europa occidentale. In entrambi i casi, le causali dei bonifici esteri facevano riferimento al pagamento di fatture per l'acquisto di automezzi.

I rapporti intestati a Alfa, Tizio, Caio e Sempronio risultavano inoltre interessati da operazioni in contante per importi significativi, sia sul lato dell'alimentazione sia su quello dei prelievi, effettuate anche per il tramite di Mevio, delegato ad operare sugli stessi conti.

Dalle giustificazioni rese dai clienti, tale operatività appariva riconducibile all'attività, svolta dai quattro fratelli in Italia tramite la società Alfa, di acquisto di automezzi usati da rivendere nel proprio Paese d'origine alla società Gamma, anche attraverso l'intermediazione di Delta.

Tuttavia, alcuni elementi di anomalia, tra cui la presenza di bonifici esteri, spesso di importo tondo e con causale generica, l'eccessivo ricorso al denaro contante e l'utilizzo di conti personali per finalità d'impresa, avevano indotto i segnalanti ad ipotizzare che l'operatività fosse da inquadrare in uno schema di false fatturazioni, anche in considerazione del settore economico di riferimento.

Alla luce delle informazioni all'epoca disponibili, tale lettura veniva in un primo momento convalidata dall'analisi finanziaria, orientata preliminarmente alla ricostruzione dei flussi e alla definizione del perimetro dei soggetti e delle controparti coinvolte.

Poco dopo, nell'ambito dell'esame di una ulteriore segnalazione di operazioni sospette in capo a Tizio, emergeva che lo stesso era coinvolto in un'indagine per finanziamento del terrorismo internazionale.

Al contempo, fonti di stampa riportavano la notizia dell'arresto di quattro fratelli di origine mediorientale - dei quali non venivano forniti né i nominativi né i dati anagrafici - nell'ambito di una vasta operazione di polizia internazionale che li aveva individuati come finanziatori di una nota organizzazione terroristica, radicata nel proprio Paese d'origine.

Sulla base delle informazioni complessive acquisite è stato possibile verificare la effettiva coincidenza dei quattro fratelli arrestati con i soggetti segnalati.

Ciò ha indotto la UIF a riconsiderare il patrimonio informativo disponibile sul caso, alla luce dello schema operativo transnazionale descritto dall'indagine. In tale ambito, l'operatività in esame è risultata rappresentare soltanto un anello di una catena di transazioni volte sia al riciclaggio di proventi del traffico di droga (d'origine sudamericana) nell'ambito di attività economiche lecite (tra cui appunto il commercio di autoveicoli) sia alla dissimulazione di finanziamenti alla suddetta organizzazione terroristica.

In particolare, nell'ambito di tale riesame dei contenuti delle segnalazioni, è stato possibile identificare il possibile ruolo finanziario svolto da ciascuno dei quattro fratelli:

- da un lato, Tizio, Caio e Sempronio, cui erano riconducibili i conti correnti aziendali e personali che costituivano il canale tracciabile dei flussi finanziari, giustificato come attinente a transazioni commerciali di compravendita di automezzi;

- dall'altro, Mevio, il quale, risultando esecutore di operazioni in contante sui conti sopra citati nonché censito nell'archivio dei trasferimenti transfrontalieri di contante, era verosimilmente coinvolto nel transito dei fondi attraverso un canale non tracciabile potenzialmente finalizzato a riciclare proventi di origine illecita e a finanziare l'organizzazione terroristica.


Analogamente, l'analisi ha consentito di verificare la congruenza fra le caratteristiche delle controparti finanziarie attestate dalle segnalazioni (in particolare oggetto sociale e Paese di insediamento) e il ruolo svolto nell'ambito dello schema operativo proposto dalle indagini secondo le fonti aperte (imprese di tramitazione e trasporto con sede nell'Europa occidentale; imprese acquirenti degli automezzi, site in Medio Oriente). Tale congruenza portava a concludere che le operazioni segnalate, rientrando nello schema suddetto, erano ragionevolmente parte della catena di trasferimenti volta a finanziare l'organizzazione terroristica.

In conclusione, il caso esaminato ha mostrato che le caratteristiche delle movimentazioni finanziarie non fornivano elementi che indicassero specificamente un possibile finanziamento di organizzazione terroristiche, potendo ricevere una spiegazione non legata a tale fenomeno, onde l'analisi finanziaria era rimasta inizialmente confinata alla sfera dei possibili illeciti fiscali e del riciclaggio.

La successiva riqualificazione dell'operatività segnalata in termini di finanziamento del terrorismo è avvenuta in conseguenza della ricostruzione dell'intera catena di trasferimenti transnazionali effettuata dalle forze di polizia, anche sulla base di informazioni sui soggetti indagati, non dischiuse alle fonti di stampa. Ciononostante, la circostanza che transazioni poi risultate inquadrabili nello schema fossero comunque già state segnalate a questa Unità è indice del fatto che l'attenzione alle anomalie di natura finanziaria da parte degli intermediari segnalanti è determinante per l'individuazione di un contesto operativo sospetto. In tale ambito è fondamentale valorizzare, come ulteriori elementi di rischio, le indicazioni geografiche relative ad alcuni Stati di provenienza/destinazione dei fondi e/o di nascita dei soggetti coinvolti, insieme con il settore economico di riferimento, notoriamente sfruttato a fini di finanziamento del terrorismo³.

³ Cfr. ad esempio il Rapporto FATF/GAFI dell'Ottobre 2015 sui rischi emergenti di finanziamento del terrorismo ("Emerging Terrorist Financing Risks" consultabile *online* all'indirizzo <http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Emerging-Terrorist-Financing-Risks.pdf>), il quale riferisce che numerose indagini di polizia e azioni giudiziarie hanno rilevato un nesso fra imprese commerciali - fra cui in particolare i rivenditori di auto usate - e organizzazioni terroristiche, in cui i ricavi dell'impresa commerciale venivano utilizzati per finanziare l'organizzazione terroristica. Si evidenzia che la citata osservazione è riportata in un capitolo dedicato a metodi e tecniche *tradizionali* di finanziamento del terrorismo (Chapter III - "*Traditional Terrorist Financing Methods and Techniques*").

Schema dell'operatività analizzata



Elementi caratterizzanti l'operatività anomala

Tratti dal Provvedimento della Banca d'Italia del 24 agosto 2010 - Indicatori di anomalia per gli intermediari

- Il cliente risiede ovvero opera con controparti situate in Paesi o territori a rischio ed effettua operazioni di significativo ammontare con modalità inusuali, in assenza di plausibili ragioni;
- Afflussi dall'estero, con operazioni frequenti o di importo significativo, su rapporti incardinati in Italia che risultano intestati a società partecipate da soggetti insediati in Paesi o territori a rischio ovvero che non presentano una movimentazione tipica di un'attività commerciale o d'impresa e sono seguiti da prelievi in contanti o da trasferimenti nei medesimi Paesi;
- Utilizzo di conti intestati a persone fisiche (soci, amministratori, dipendenti o clienti, ovvero a loro familiari), per effettuare operazioni nell'interesse di imprese o di enti, specie se in contanti o di importo significativo;
- Utilizzo ripetuto e ingiustificato di denaro contante, specie se per importi rilevanti o qualora implichi il ricorso a banconote di elevato taglio;
- Versamento significativo di denaro contante, non riconducibile all'attività svolta dal cliente, specie se sono incluse banconote contraffatte o logore ovvero di taglio elevato;
- Prelevamento di denaro contante per importi particolarmente significativi, salvo che il cliente rappresenti particolari e specifiche esigenze;
- Operazioni richieste da cliente notoriamente sottoposto a indagini inerenti fatti di terrorismo, ovvero notoriamente contiguo (ad esempio familiare o convivente) a soggetti sottoposti a tali indagini ovvero con controparti note per le medesime circostanze;
- Il cliente effettua operazioni in contanti di significativo ammontare ovvero con modalità inusuali quando è noto per essere stato sottoposto a procedimento penale, a misure di prevenzione o a provvedimenti di sequestro, ovvero quando è notoriamente contiguo (ad esempio familiare) a soggetti sottoposti a misure della specie ovvero effettua tali operazioni con controparti note per le medesime circostanze.

Tratti dalla Comunicazione UIF del 23 aprile 2012 - Operatività connessa con le frodi fiscali internazionali e con le frodi nelle fatturazioni

- Trasferimenti di disponibilità da o verso l'estero, specie se da o verso Paesi o territori a rischio, con modalità, destinazioni o beneficiari non ricollegabili all'attività del cliente ovvero privi di motivazione economica sottostante o con causali generiche;
- Prelevamento di contante per importi elevati, soprattutto se in località vicine ai confini nazionali;
- Ripetuti afflussi di bonifici riferiti a fatture e/o versamenti di assegni, specie se a cifra tonda ovvero se riconducibili a un'unica o a un numero limitato di imprese controparti.

11 – Dissimulazione dello stato di tensione finanziaria di un'impresa tramite falsa rappresentazione contabile

Abstract

Gli approfondimenti condotti su una società caratterizzata da struttura proprietaria opaca consentono di ricondurre la titolarità ad un imprenditore fallito, condannato in passato per bancarotta fraudolenta. L'esame dei bilanci della società in questione ha avvalorato l'ipotesi che l'imprenditore si apprestasse a reiterare analogo comportamento criminoso.

Soggetti

Persone fisiche:

- Tizio, imprenditore condannato in passato per reati di tipo fallimentare;
- Caio, fratello di Tizio, titolare effettivo di Alfa e Beta;
- Sempronio, legale rappresentante di Alfa.

Persone giuridiche:

- Alfa, società attiva nella produzione di macchinari industriali, in stato di tensione finanziaria, interamente posseduta da Gamma;
- Beta, società attiva nel medesimo settore di Alfa, interamente posseduta da Gamma;
- Gamma, *holding* di gruppo residente in un Paese dell'Europa occidentale detenuta da fiduciaria con sede in un Paese del Medio Oriente.

Il caso

Il caso trae origine da numerose segnalazioni inviate da diversi intermediari che descrivevano l'opacità della struttura proprietaria di Alfa, società attiva nella produzione di macchinari industriali che, tramite il legale rappresentante Sempronio, aveva richiesto l'apertura di rapporti continuativi.

Dall'esame delle informazioni disponibili emergeva che Alfa era interamente controllata da Gamma, *holding* di gruppo residente in un Paese dell'Europa occidentale, il cui capitale risultava detenuto da una fiduciaria con sede in un Paese mediorientale. Al medesimo gruppo apparteneva anche Beta, attiva nello stesso settore di Alfa.

La documentazione prodotta da Sempronio ai segnalanti consentiva di ricondurre la titolarità effettiva di Alfa e Beta a Caio il quale, da ulteriori verifiche, risultava fratello di Tizio, imprenditore che, da notizie di stampa, aveva riportato in passato una condanna per reati fallimentari.

Gli approfondimenti finanziari condotti sulla movimentazione delle due società evidenziavano che Beta aveva effettuato, due anni prima, un ingente aumento di capitale tramite apporti provenienti, in ultima istanza, da un mandato fiduciario gestito per conto di Tizio. Tali elementi inducevano a ipotizzare che Caio agisse in qualità di prestanome o fiduciario per conto del fratello Tizio.

L'analisi degli estratti conto ha fatto emergere un altro elemento di anomalia. I rapporti intestati ad Alfa risultavano interessati da una intensa operatività in entrata ed in uscita, caratterizzata, in particolare, dalla disposizione di ingenti bonifici esteri verso un Paese europeo non comunitario e motivati con il pagamento di fatture.


Tale movimentazione non trovava riscontro nelle scritture contabili della società Alfa che esponevano ricavi pari a circa il 10% delle transazioni finanziarie riscontrate in entrata.

Nel contempo, l'analisi degli estratti conto riferiti alla società Beta evidenziava una situazione esattamente speculare a quella di Alfa: a fronte di significativi ricavi riportati in bilancio, si rilevava un'operatività sui relativi conti correnti estremamente contenuta.

Ulteriori indagini, anche su fonti aperte, consentivano di apprendere che Alfa si trovava in una situazione di forte tensione finanziaria, con rilevanti esposizioni verso i fornitori e vertenze sindacali per ritardi nel pagamento di retribuzioni, tale da farla ritenere prossima ad uno stato di insolvenza.

Il complesso delle informazioni acquisite induceva a ipotizzare che Tizio, reale *dominus* del gruppo industriale di riferimento dietro la schermatura offerta da un prestanome, provasse a dissimulare lo stato di tensione finanziaria di Alfa attraverso la falsa rappresentazione delle evidenze contabili e la distrazione all'estero dei relativi fondi, con potenziale pregiudizio dei creditori. Gli elementi individuati in sede di analisi finanziaria portavano a ritenere che tale condotta potesse preludere ad una successiva dichiarazione di fallimento, in presenza della quale i comportamenti descritti avrebbero integrato un'ipotesi di bancarotta fraudolenta aggravata dalla recidiva.

Schema dell'operatività analizzata



Elementi caratterizzanti l'operatività anomala

Tratti dal Provvedimento della Banca d'Italia del 24 agosto 2010 - Indicatori di anomalia per gli intermediari

- Il cliente si rifiuta o si mostra riluttante a fornire le informazioni richieste, ovvero fornisce informazioni false o contraffatte ovvero varia ripetutamente e senza apparente giustificazione le informazioni fornite;
- Il cliente fornisce informazioni false o contraffatte riguardo: la propria identità o quella del titolare effettivo; lo scopo e la natura del rapporto; l'attività esercitata; la situazione economica, finanziaria e patrimoniale propria o, in caso di persona giuridica, dell'eventuale gruppo di appartenenza; il potere di rappresentanza; l'identità dei delegati alla firma; la struttura di proprietà o di controllo;
- Il cliente effettua operazioni in contanti di significativo ammontare ovvero con modalità inusuali quando è noto per essere stato sottoposto a procedimento penale, a misure di prevenzione o a provvedimenti di sequestro, ovvero quando è notoriamente contiguo (ad esempio familiare) a soggetti sottoposti a misure della specie ovvero effettua tali operazioni con controparti note per le medesime circostanze;

- Il cliente risiede ovvero opera con controparti situate in Paesi o territori a rischio ed effettua operazioni di significativo ammontare con modalità inusuali, in assenza di plausibili ragioni.

-

Tratti dalla Comunicazione UIF del 23 aprile 2012 - Operatività connessa con le frodi fiscali internazionali e con le frodi nella fatturazione

Operatività connessa con le frodi fiscali internazionali

- Soggetti che risultano avere residenza o sede all'estero, soprattutto se trasferita di recente, in particolare in Paesi o territori a rischio;
- Società estere (specie se *holding*) controllate, anche indirettamente, da soggetti residenti in Italia o amministrate da organi di gestione in prevalenza composti da soggetti ivi residenti;
- Soggetti caratterizzati da strutture artificiosamente complesse e opache, volte a rendere molto difficoltosa l'individuazione del titolare effettivo, quali, a titolo esemplificativo, quelli riconducibili a *trust*, fondazioni, *international business company* o società fiduciarie estere, specie se costituiti in Paesi o territori a rischio;
- Trasferimenti di disponibilità da o verso l'estero, specie se da o verso Paesi o territori a rischio, con modalità destinazioni o beneficiari non ricollegabili all'attività del cliente ovvero privi di motivazione economica sottostante o con causali generiche;
- Trasferimento di somme ovvero intestazione di beni a favore di società estere, specie se aventi sede in Paesi o territori a rischio, riconducibili direttamente o indirettamente ai medesimi soggetti che dispongono il trasferimento.

Operatività connessa con le frodi nelle fatture

- Soggetti i cui amministratori o soci sono ricollegabili ad altre imprese operanti nel medesimo settore economico per le quali risultano procedure concorsuali pregresse o in corso o comunque eventi pregiudizievoli di diversa natura.

Tratti dalla Comunicazione UIF del 24 settembre 2009 - Imprese in crisi e usura

- Ingresso di soci e/o amministratori che, per il loro profilo economico e/o per le informazioni acquisite in sede di adeguata verifica, potrebbero rappresentare meri prestanome di soggetti terzi;
- Ingresso di soci e/o amministratori con residenza o sede in Paesi o località diversi da quelli in cui ha sede ovvero opera l'impresa, specie se non risulti trasparente l'eventuale catena di controllo e chi sia il titolare effettivo.

Altri

- Evidente incoerenza tra rappresentazione contabile e movimentazione finanziaria della società.

12 - Riciclaggio tramite false fatturazioni di proventi di natura illecita

Abstract

La società Alfa, operante nel settore del facchinaggio e della movimentazione delle merci, esprime un'operatività non coerente con la relativa struttura patrimoniale e finanziaria, che viene ricondotta in una prima fase ad un fenomeno di false fatturazioni. Le successive analisi hanno per un verso confermato il meccanismo della frode fiscale, per l'altro hanno consentito di inquadrare il caso in un più ampio contesto di criminalità organizzata.

Soggetti

Persone fisiche:

- Tizio, amministratore di Alfa.

Persone giuridiche:

- Alfa, società operante nel settore del facchinaggio e della movimentazione delle merci;
- Beta, Gamma e Delta, società operanti in settori affini a quello di Alfa;
- Epsilon, società di consulenza con sede in Paese asiatico;
- Theta, società di consulenza con sede in Europa occidentale.

Il caso

Il caso trae spunto dall'analisi di diverse segnalazioni di operazioni sospette riguardanti una complessa operatività finanziaria realizzata da una pluralità di soggetti operanti nel settore del facchinaggio e della movimentazione delle merci.

In tale contesto, la società Alfa ha assunto un ruolo centrale in quanto la relativa movimentazione bancaria, caratterizzata da operazioni frequenti e di elevato importo, è apparsa sproporzionata rispetto alle modeste dotazioni patrimoniali e finanziarie. Tale operatività peraltro risultava concentrata in un breve lasso di tempo dal momento che la società era entrata in liquidazione dopo appena un anno dalla sua costituzione.

Nei conti bancari di Alfa, l'operatività prevalente era costituita, in avere, da ingenti bonifici provenienti da società ricorrenti (Beta, Gamma e Delta) e da versamenti di contante e di assegni a cifra tonda; in dare, da ripetuti prelievi di contanti da parte dell'amministratore Tizio e da bonifici esteri, giustificati come pagamento di consulenze, a favore di altre società (Epsilon e Theta), operanti in Asia e in Europa.

Tali caratteristiche hanno portato a supporre inizialmente un tipico fenomeno di false fatturazioni realizzato attraverso l'interposizione di Alfa, che consentiva di monetizzare buona parte degli accrediti e di canalizzarne altra parte all'estero.

Gli approfondimenti svolti sulle controparti di Alfa hanno fatto emergere alcune società riconducibili a nominativi già segnalati all'Unità in quanto direttamente o indirettamente coinvolti in procedimenti penali per reati associativi. Questi elementi, uniti a ulteriori riscontri di carattere investigativo, consentivano di ipotizzare che il caso fosse da inquadrare in una più ampia operatività in cui i flussi finanziari di natura commerciale potevano confondersi con proventi di diversa natura ovvero che l'impresa potesse essere esposta a rischi di infiltrazione di natura criminale.

Tali evidenze sono state successivamente confermate dalle indagini condotte dall'Autorità Giudiziaria che hanno posto in luce la riferibilità dei fatti a una vera e propria impresa criminale dedita a diverse attività illecite, quali la falsa fatturazione, l'estorsione e l'usura. In particolare, a fronte dei bonifici ricevuti, la società Alfa emetteva fatture per operazioni inesistenti per importi molto elevati; la provvista così accreditata veniva poi restituita agli ordinanti al netto di una provvigione d'importo variabile che costituiva il provento del servizio offerto.


In tal modo, le società intestatarie delle fatture riuscivano ad abbattere la base imponibile e a frodare il fisco. I suddetti proventi erano poi trasferiti all'estero ovvero reimpiegati per la concessione di prestiti usurari.

L'analisi finanziaria sul conto di Alfa, infine, evidenziava, oltre a depositi di contante, versamenti di assegni a cifra tonda di importi contenuti, spesso ritornati insoluti. L'esame materiale dei titoli rivelava la presenza di firme di traenza ricorrenti, riconducibili a soggetti che, da visure camerali, risultavano in stato di tensione finanziaria. Tali elementi conducevano a formulare l'ipotesi che le operazioni in esame potessero rappresentare i proventi di attività di usura.

Le successive analisi investigative confermavano tale lettura, disvelando una complessa rete criminale dedita, anche tramite Alfa, ad attività di usura ed estorsione.

Nel caso descritto, il fenomeno delle false fatturazioni si innesta in un contesto criminale più ampio in cui l'emissione di false fatture non è solo funzionale a realizzare indebiti vantaggi fiscali ma è anche uno strumento per reimmettere nel circuito legale proventi derivanti da attività illecite di tipo diverso, come ad esempio l'usura e l'estorsione. Il caso, infine, conferma l'assunto, corroborato dall'analisi finanziaria di fattispecie analoghe e dalle relative risultanze investigative, che non esiste una manifestazione finanziaria tipica della criminalità organizzata la quale, nella fase dell'immissione nell'economia legale dei proventi illeciti, può ricorrere ai più vari schemi di operatività anomala, da quelli normalmente associati a finalità fiscali a quelli sintomatici di generici intenti dissimulativi.

Schema dell'operatività analizzata



Elementi caratterizzanti l'operatività anomala

Tratti dal Provvedimento della Banca d'Italia del 24 agosto 2010 - Indicatori di anomalia per gli intermediari

- Il cliente effettua operazioni in contanti di significativo ammontare ovvero con modalità inusuali quando è noto per essere stato sottoposto a procedimento penale, a misure di prevenzione o a provvedimenti di sequestro, ovvero quando è notoriamente contiguo (ad esempio familiare) a soggetti sottoposti a misure della specie ovvero effettua tali operazioni con controparti note per le medesime circostanze;
- Operazioni che risultano non coerenti - anche per gli strumenti utilizzati - con l'attività svolta ovvero con il profilo economico, patrimoniale o finanziario del cliente ovvero, in caso di persona giuridica, del relativo gruppo di appartenenza, ove non siano adeguatamente giustificate dal cliente;
- Operazioni di importo significativo effettuate da soggetti che non risultano svolgere un'attività economicamente rilevante ovvero che risultano in situazione di difficoltà economica o finanziaria;

- Utilizzo ripetuto e ingiustificato di denaro contante, specie se per importi rilevanti o qualora implichi il ricorso a banconote di elevato taglio;
- Prelevamento di denaro contante per importi particolarmente significativi, salvo che il cliente rappresenti particolari e specifiche esigenze.

Tratti dalla Comunicazione UIF del 24 settembre 2009 – Imprese in crisi e usura

- Effettuazione di operazioni che - per importo, modalità, localizzazione territoriale e controparti interessate - presentano caratteristiche che non hanno alcun collegamento con l'attività economica svolta dall'impresa.

Tratti dalla Comunicazione UIF del 23 aprile 2012 – Operatività connessa con le frodi fiscali internazionali e con le frodi nelle fatturazioni

- Società dotate di mezzi patrimoniali limitati o comunque non coerenti con il giro d'affari evidenziato dai relativi rapporti presso il segnalante;
- Soggetti di recente costituzione che cessano improvvisamente l'attività e vengono posti in liquidazione, specie se dopo aver effettuato una vorticosa operatività;
- Rapporti connotati da un'intensa operatività, specie se attraverso contestuali movimenti in dare e avere, che risultano caratterizzati da:
 - ripetuti afflussi di bonifici riferiti a fatture e/o versamenti di assegni, specie se a cifra tonda ovvero se riconducibili a un'unica o a un numero limitato di imprese controparti;
 - prelevamenti in contanti a mezzo moduli di sportello ovvero tramite carte di pagamento o cambio assegni per cassa, specie se fino a concorrenza delle somme accreditate;
- Emissione di fatture per beni e servizi non coerenti con attività del soggetto, specie se inerenti prestazioni di consulenza ovvero beni immateriali.